

Polizza di tutela legale per la circolazione

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: DAS Drive

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.



Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale nell'ambito della circolazione stradale.

La polizza garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti delle persone assicurate



Che cosa è assicurato?

La copertura di tutela legale opera negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di un veicolo e inoltre in eventi che coinvolgono l'assicurato in qualità di pedone, ciclista o trasportato su qualsiasi veicolo offrendo:

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 25.000 euro per Sinistro, senza limite annuo.

Le garanzie operano nei seguenti ambiti:

- ✓ ambito penale: difesa in procedimenti penali e dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente;
- ✓ ambito civile: per agire nei confronti di terzi per chiedere il risarcimento di danni a persone o cose a seguito di un incidente;
- ✓ ambito amministrativo: per presentare ricorso contro una sanzione amministrativa adottata a seguito di un incidente stradale con terzi.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione **non copre**:

- x i fatti dolosi compiuti dall'assicurato e i casi di imputazione per fuga, omissione di soccorso o guida sotto l'effetto di stupefacenti: In questi casi DAS rimborserà le spese di difesa sostenute solo nel caso in cui sia emessa sentenza definitiva di assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- x le controversie contrattuali.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale**:

- ! quando il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa è inferiore a 250,00 euro;
- ! per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'assicurato a terzi;
- ! per opposizione a sanzioni amministrative non conseguenti a incidente stradale con terzi;
- ! se il veicolo non è assicurato a norma di legge o circola in difformità da immatricolazione;
- ! se l'assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o revocata;
- ! se l'assicurato, conducente del veicolo, guida senza aver ottenuto la patente o con patente scaduta e senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 90 giorni dal Sinistro.

D.A.S. **non copre** le seguenti spese:

- ! spese o preventivi di spese legali e/o peritali non concordate con DAS;
- ! spese per l'attività di gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, svolta da professionisti scelti dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di DAS;
- ! spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato e spese per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo ogni duplicazione di onorari;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! gli oneri fiscali, tranne il contributo unificato e l'IVA che l'Assicurato non possa detrarre fiscalmente.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo: per procedimenti penali e danni extracontrattuali subiti;
- ✓ in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- sei tenuto a comunicare ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- per richiedere le prestazioni previste dovrai segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS e dovrai inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del tuo caso;
- per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrai rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- devi aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste
- prima di incaricare un legale o un perito o prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa degli stessi devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo con la controparte per risolvere una controversia devi richiedere e ottenere da DAS l'autorizzazione a procedere, se tale accordo prevede a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del tuo legale.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale.

Il Premio può essere pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se la polizza viene pagata dopo tale data, la copertura decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

1. nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento, a meno che nel frattempo non abbia già denunciato un sinistro;
2. se non hai più bisogno dell'assicurazione in quanto il rischio cessa, fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
3. dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesa legale@pec.das.it;
- con semplice mail all'indirizzo disdette@das.it, purché tu abbia comunicato a DAS il tuo indirizzo e-mail al momento della sottoscrizione del contratto o in un momento successivo. Questa modalità non vale per la disdetta a seguito di sinistro.

Assicurazione di Tutela Legale per la Circolazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA



Prodotto: DAS DRIVE

DIP Aggiuntivo aggiornato al 10/12/2018

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it. L'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 40 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 28,85 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.

Requisito patrimoniale di solvibilità: 19,56 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo: 8,80 milioni di euro
Fondi propri ammissibili alla copertura: 47,18 milioni di euro
Indice di solvibilità (solvency ratio): 241%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non vi sono opzioni d'attivare.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?


Denuncia di sinistro: Denuncia di sinistro di tutela legale: La denuncia deve essere fatta tempestivamente chiamando il numero verde 800 849090 e provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e alla trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.


Assistenza diretta: DAS gestisce la fase stragiudiziale, direttamente o tramite legali di fiducia.


	Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall'Assicurato. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	Al termine delle verifiche amministrative, DAS provvede alla liquidazione della somma a favore dell'assicurato entro 15 giorni dall'invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Una volta firmata la Polizza e pagato il Premio il Contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l'Assicurazione cessa dalla data di decorrenza e il Premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge. Se il Contraente o l'Assicurato richiedono una prestazione a DAS prima dei 30 giorni utili, la Polizza si considera definitivamente accettata dal Contraente.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai Privati e alle Aziende.	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione Sulla base delle convenzioni di collocamento previsto per il prodotto, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 31% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025 - e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'Ivass, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	

Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

DAS DRIVE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



INDICE

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO		Pg. 1
SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE	Artt. 1-6	Pg. 2
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI	Artt. 7-13	Pg. 3
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Artt. 14-24	Pg. 4



GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o riverse sono riportati con testo sottolineato.

Le parole evidenziate nel testo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nella sezione Definizioni.



DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

ARBITRATO	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONTRAVVENZIONE	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
CONTRAENTE	Chi stipula il contratto di assicurazione.
DANNO EXTRACONTRATTUALE	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
DELITTO	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
DOLOSO	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
FATTO ILLECITO	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. Tra il danneggiato e il responsabile della condotta illecita non vi è alcun rapporto contrattuale o, qualora questo vi sia, non è collegato all'evento dannoso.
MASSIMALE	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
SANZIONE AMMINISTRATIVA	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SPESE PERITALI	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
TRANSAZIONE	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

DAS DRIVE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE



ARTICOLO 1 - COSA È ASSICURATO

- 1.1. **DAS** tutela i diritti dell'Assicurato negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale del veicolo identificato in Polizza e negli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo, esclusivamente nel caso in cui:
 - a) sia sottoposto a procedimento penale, inclusi i casi di omicidio stradale (art. 589 bis del codice penale) e lesioni personali stradali (art. 590 bis del codice penale), anche qualora l'Assicurato sia imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186 bis del codice della strada);
 - b) subisca un danno alla persona o al veicolo indicato in Polizza a causa di **Fatto illecito** di terzi (**Danno Extracontrattuale**);
 - c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo indicato in Polizza, rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
 - d) debba presentare ricorso od opposizione ad una **Sanzione Amministrativa** pecuniaria e/o contro il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, adottati a seguito di un incidente stradale con terzi.
- 1.2. In relazione a tali eventi, **DAS** offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e salvo quanto escluso all'art. 6.
- 1.3. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **DAS** sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro.
- 1.4. Per i medesimi eventi **DAS** provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:
 - a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
 - b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, sempre entro i limiti del **Massimale** indicato in Polizza, con restituzione a **DAS** entro 60 giorni dalla sua erogazione.



ARTICOLO 2 - CHI È ASSICURATO

- 2.1. Le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente (se autorizzato) e dei trasportati sul veicolo identificato in Polizza, inclusi eventuali rimorchi trainati dallo stesso veicolo.
- 2.2. Nel caso in cui in Polizza sia indicata la targa di un rimorchio, la garanzia vale anche quando il rimorchio è staccato dal veicolo motrice, fermo o durante le manovre manuali effettuate per l'aggancio e il posizionamento per la sosta (rischio statico).



ARTICOLO 3 - DOVE VALE LA COPERTURA

- 3.1. Le garanzie operano per gli eventi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - a) in tutti gli Stati d'Europa e negli Stati extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo, per le garanzie indicate all'art. 1.1 lett. a) e b);
 - b) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- 3.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi che insorgano in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



ARTICOLO 4 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

- 4.1. Un evento è considerato in garanzia se avviene dopo le ore 24 del giorno in cui decorre l'Assicurazione, secondo quanto indicato all'art. 14.1.
- 4.2. Per determinare la data in cui avviene un evento, **DAS** considera:
 - a) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimenti penali. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
 - b) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per **Danni extracontrattuali** subiti dall'Assicurato;
 - c) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a **Sanzioni Amministrative**;
 - d) la data in cui è avvenuto l'incidente stradale che ha portato al sequestro del veicolo, in caso di presentazione di istanza di dissequestro.
- 4.3. Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, **DAS** prenderà in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta.



ARTICOLO 5 - COSA NON È ASSICURATO

- 5.1. La garanzia è esclusa:
 - a) se il valore economico oggetto della controversia, del procedimento o il valore della **Sanzione Amministrativa** al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 250 euro;
 - b) per le controversie contrattuali;
 - c) per danni causati a terzi per **Fatto illecito** dell'Assicurato e per costituzione di parte civile di terzi nel procedimento penale a carico dell'Assicurato;
 - d) se l'Assicurato è imputato per **Delitto Doloso** o **Contravvenzione** di natura **Dolosa**, o è imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale) o derubricazione del reato da **Doloso** a **colposo**;
 - e) per opposizione a **Sanzioni Amministrative** non conseguenti a incidente stradale con terzi;
 - f) se, quando si verifica l'evento, il veicolo non è assicurato a norma di legge o circola in difformità da immatricolazione;
 - g) se, quando si verifica l'evento, il conducente del veicolo guida con patente non valida o revocata;
 - h) se, quando si verifica l'evento, il conducente del veicolo guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida; l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro i successivi 90 giorni.
- 5.2. In caso di controversia tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del **Contraente**.

DAS DRIVE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE


ARTICOLO 6 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

DAS non si farà carico delle seguenti spese:


- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 9 e 10;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato all'art. 1.3;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato dovrà restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- i) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI

ARTICOLO 7 - COME RICHIEDERE L'INTERVENTO DI DAS: LA DENUNCIA DI SINISTRO

- 7.1. Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde  **800 849090**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
- 7.2. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
- 7.3. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
- 7.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- 7.5. Nel caso in cui il veicolo coinvolto nell'evento fosse diverso da quello indicato in Polizza, l'Assicurato dovrà inviare la documentazione da cui si possa evincere la sostituzione del veicolo oggetto dell'Assicurazione (ad esempio, copia delle polizze di R.C. Auto).

ARTICOLO 8 - COME RICHIEDERE LA CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde  **800 849090**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

- 9.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
 - b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
 - c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
- 9.2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
 - a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
 - b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
- 9.3. Se DAS ha ritenuto che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'Assicurato che non condivida il parere di DAS può, in alternativa all'Arbitrato previsto all'articolo 13, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
- 9.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
 - a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
 - b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
 - c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.
 - d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- 9.5. In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. In caso di procedimento penale per Delitto o Contravvenzione di natura Dolosa, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata ad assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o a derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
- 9.6. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
 - a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;

DAS DRIVE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

ARTICOLO 10 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 6 lett. c), anche una volta ottenuta la conferma a procedere DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ARTICOLO 11 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.

ARTICOLO 12 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

12.1. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

12.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

ARTICOLO 13 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

13.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

13.2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

13.3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.

13.4. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 14 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

14.1. L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza. Se l'Assicurazione è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

14.2. L'Assicurazione cessa alla scadenza indicata in Polizza, senza obbligo di comunicare disdetta.

14.3. La volontà del Contraente di prorogare l'Assicurazione per un ulteriore anno potrà avvenire attraverso il pagamento del nuovo Premio di rinnovo entro 15 giorni dalla scadenza, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di Polizza. DAS, o l'intermediario cui la Polizza è assegnata, rilascerà una quietanza di pagamento che attesta il rinnovo o, nel caso di variazione, una nuova Polizza.

ARTICOLO 15 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

15.1. Il costo dell'Assicurazione, detto Premio, è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale.

15.2. Il Premio deve essere pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

15.3. Se il Contraente non paga il Premio di rinnovo o le rate di Premio successive, l'Assicurazione si sospende dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 16 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

16.1. Una volta firmata la Polizza e pagato il Premio il Contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l'Assicurazione cessa dalla data di decorrenza e il Premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge.

16.2. Se il Contraente o l'Assicurato richiedono una prestazione a DAS prima dei 30 giorni utili, la Polizza si considera definitivamente accettata dal Contraente.

ARTICOLO 17 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO

17.1. Se il Contraente non ha più bisogno dell'Assicurazione perché il rischio cessa deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS

DAS DRIVE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il **Contraente** di pagare le rate di **Premio** nel frattempo già scadute e non corrisposte.

- 17.2. Il **Contraente** può recedere dall'**Assicurazione** dopo ogni denuncia di **Sinistro** e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica. Il recesso deve essere comunicato a **DAS** con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. L'**Assicurazione** cessa il giorno in cui **DAS** riceve la comunicazione di recesso ed entro i successivi 15 giorni **DAS** rimborsa la parte di **Premio** relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

ARTICOLO 18 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

- 18.1. Il **Contraente** deve a fornire a **DAS** tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
- 18.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'**Assicurazione** come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

ARTICOLO 19 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

- 19.1. Il **Contraente** deve comunicare la sostituzione del veicolo assicurato solamente se sostituisce un veicolo conducibile con patente A o B con un veicolo conducibile con patente C o D. In tutti gli altri casi di sostituzione di veicolo, per la gestione di un **Sinistro** vale quanto indicato all'art. 7.5.
- 19.2. Il **Contraente** è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
- 19.3. Se **DAS** viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un **Premio** maggiore, può richiedere al **Contraente** la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del **Premio**, fatto salvo il diritto di recesso, secondo quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.
- 19.4. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'**Assicurazione** come previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.
- 19.5. Il **Contraente** può comunicare per iscritto a **DAS** anche la diminuzione del rischio. **DAS** ridurrà il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione del **Contraente**, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 20 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON DAS

- 20.1. Tutte le comunicazioni che l'**Assicurato** e il **Contraente** effettuano ai fini del presente contratto devono essere rilasciate per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a **DAS** o all'intermediario cui la **Polizza** è assegnata.
- 20.2. Le comunicazioni con **DAS** possono avvenire:
- mediante lettera raccomandata a **DAS SpA** - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
 - mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it
 - per esercitare la facoltà di ripensamento o in caso di cessazione del rischio: la comunicazione del **Contraente** può essere inviata anche mediante semplice e-mail all'indirizzo di posta elettronica disdette@das.it, purché il **Contraente** abbia fornito a **DAS** il medesimo indirizzo di posta elettronica al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.
- 20.3. Per denunciare un **Sinistro**, l'**Assicurato** dovrà seguire le modalità indicate all'art. 7; per richiedere una consulenza legale telefonica dovrà seguire quanto indicato all'art. 8.
- 20.4. Per esercitare il recesso a seguito di **Sinistro** il **Contraente** dovrà seguire le modalità indicate all'art. 17.2.
- 20.5. Qualora il contratto sia intermediato da un broker, le comunicazioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** fanno al broker impegnano **DAS** a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da **DAS** al broker si intende come fatta all'**Assicurato** o al **Contraente**.

ARTICOLO 21 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

- 21.1. Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** possono stipulare altre **Assicurazioni** per la copertura dello stesso rischio anche senza darne comunicazione a **DAS**.
- 21.2. Nel caso si verifichi un **Sinistro**, il **Contraente** e l'**Assicurato** devono darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
- 21.3. Qualora il **Contraente** o l'**Assicurato** omettano intenzionalmente tale comunicazione, **DAS** non procederà a erogare alcuna prestazione.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il **Contraente** e/o l'**Assicurato**.

ARTICOLO 23 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del **Contraente**, anche se il loro pagamento fosse stato anticipato da **DAS**.

ARTICOLO 24 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'**Assicurazione** è regolata dal presente contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

Condizioni di Assicurazione modello CA2018/CB - Documento aggiornato a maggio 2018

Il Contratto di Assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I